SRR Palermo Area Metropolitana

Sede legale Palermo - Piazza Pretoria 1

Sede amministrativa Palermo - Via Resuttana 360

Capitale sociale: Euro120.000,00

Registro Imprese di Palermo/CF/PIVA 06269510829 – R.E.A. PA-309841

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 3**

L'anno duemilaventuno il giorno 8 del mese di marzo alle ore 15.00 presso i locali della sede amministrativa, siti in Palermo via Resuttana, n. 360, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SRR Palermo Area Metropolitana S.c.p.a., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;

2. Comunicazioni del Presidente;

3. Presa d'atto dei verbali di gara dell'UREGA – Sezione Territoriale di Palermo – e approvazione della proposta di aggiudicazione della gara settennale per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti urbani e speciali assimilati, nonchè di altri servizi di igiene pubblica nei territori dei comuni di Belmonte Mezzagno, Borgetto, Capaci, Partinico, Santa Flavia e Ustica;

4. Ratifica delle Determine Presidenziali n.40 del 23/2/2021 e n. 41 del 25/2/2021;

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

Natale Tubiolo - Presidente;

Angela De Luca – Vicepresidente (Assente);

Vito Rizzo – Consigliere;

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

Massimiliano Rosa - Presidente

Rosalia Stadarelli - Sindaco Effettivo

Giuseppe Spanò - Sindaco Effettivo

È altresì presente il Dirigente Area Amministrativa ad interim dr. Marco Valentino.

Il Presidente Natale Tubiolo, constatato e fatto constatare che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, dichiara aperta la seduta, chiamando alle funzioni di segretario la D.ssa Patrizia Musumeci, che accetta.

Il Presidente passa alla trattazione del **punto 1 all'odg: "Approvazione verbale seduta precedente".**

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta del 3 febbraio 2021

Il Consiglio, all'unanimità

**delibera**

- di approvare il verbale della seduta del 3 febbraio 2021.

**OMISSIS**

- Il Presidente passa alla trattazione del **punto 3 all'odg: Presa d'atto dei verbali di gara dell'UREGA – Sezione Territoriale di Palermo – e approvazione della proposta di aggiudicazione della gara settennale per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti urbani e speciali assimilati, nonchè di altri servizi di igiene pubblica nei territori dei comuni di Belmonte Mezzagno, Borgetto, Capaci, Partinico, Santa Flavia e Ustica;**
- **Richiamata** l'iniziale deliberazione del C.d.A. di cui al verbale d'adunanza n. 3 del 12.10.2018, attraverso la quale è stata formalmente promossa l'iniziativa d'appalto di cui all'oggetto per l'individuazione del contraente a beneficio dei **Comuni d'ambito di Belmonte Mezzagno, Borgetto, Capaci e Partinico** e, ciò, mediante procedura aperta a lotto unico disciplinata - per quanto allo stato di fatto compatibile con il contesto normativo locale - secondo la normativa vigente in materia di affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 60 e 95 del Codice dei Contratti Pubblici (*cfr. D.Lgs 50/2016 e sue ss.mm.ii.*);
- 
- **Richiamata** la successiva delibera del C.d.A. di cui al verbale d'adunanza n. 9 del 23.09.2019, mediante la quale l'iniziale intervento d'appalto è stato ampliato anche a beneficio dei **Comuni d'ambito di Santa Flavia ed Ustica** i quali, non avendo più provveduto autonomamente e per tempo alla esternalizzazione del servizio *de quo,* di fatto, sono rimasti altresì ricompresi nel novero degli enti locali di bacino per cui la SRR è obbligata a provvedere, in via residuale e suppletiva, all'affidamento di cui all'art. 15 della legge regionale di

settore (*cfr. L.r. 9/2010*), per quanto applicabile a seguito della riforma operata ex successiva L.r. n. 3 del 9 gennaio 2013;

□

□ **Richiamata** la deliberazione del CdA di cui al verbale d'adunanza n. 5 del 27.07.2020, a seguito della quale si è definitivamente preso atto ed approvato l'insieme degli atti endoprocedimentali da porre a base di gara per l'affidamento dell'intervento in trattazione, con contestuale asseverazione della conformità del relativo progetto esecutivo al vigente Piano d'Ambito della SRR;

□

□ **Richiamata** la consequenziale determinazione a contrarre del Presidente del CdA n. 145 del 18.09.2020 in virtù della quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, comma 2, primo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e sue ss.mm.ii, è stata formalizzata la definitiva manifestazione di volontà della committente amministrazione aggiudicatrice di voler procedere all'avvio della procedura d'affidamento propedeutica alla stipula di un contratto pubblico d'appalto per l'affidamento del servizio in trattazione;

□

□

□ **Richiamati** tutti gli atti e gli elaborati definitivi posti a base di gara, e più precisamente:

□ il **Progetto Tecnico** ex art. 23 commi 14 e 15 del Codice, comprensivo dei seguenti documenti:

- □ Relazione tecnico – illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio in appalto,
- □ Progetto unico,
- □ Capitolato speciale descrittivo e prestazionale con relativi allegati (CSA),
- □ Schema di Contratto normativo,
- □ Schema di Contratto attuativo,
- □ Dotazione organica del personale addetto di cui alla nota prot. n. 4676/GAB del 29/07/2016 (*presa d'atto da parte del Presidente della Regione Siciliana*),
- □ Accordo Quadro Regionale del 6 Agosto 2013 e sue ss.mm. ed ii.,
- □ Provvedimenti delle Amministrazioni Comunali di presa d'atto del progetto esecutivo e di asseverazione della relativa copertura di spesa;

□ il **Bando di gara;**

□ il **Disciplinare di gara**, comprensivo dei seguenti documenti, di cui i concorrenti possono avvalersi per la presentazione delle dichiarazioni a corredo e dell'offerta economica:

- □ All. 1 - "***Modello domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative ed ulteriori a corredo***",

- All. 2 - "S*chema formulario del Documento di gara unico europeo (D.G.U.E),*
- All. 3 - ***"Modello dichiarazioni integrative"**;*

- il **DUVRI preliminare;**
- il vigente **Protocollo di legalità,** denominato ***"Carlo Alberto Dalla Chiesa"***, sottoscritto fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'isola, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici (ora ANAC), l'INPS e l'INAIL;
- il **"Patto di Integrità della SRR"** di cui all'art. 1, comma 17 della legge n. 190/2012.
  - **Dato atto** - come già precedentemente precisato in sede di determinazione a contrarre - che la relativa gara d'appalto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 47, comma 20 della L.R. n. 5/2014 e dell'art. 15, comma 1 della L.R. n. 9/2010 e sue ss.mm.ii., è stata celebrata tramite avvalimento dell'Ufficio Regionale Espletamento Gare di Appalto - Sezione Territoriale di Palermo - mediante la suindicata procedura di scelta del contraente, in modalità interamente telematica, a norma degli artt. 37 e 58 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per mezzo della piattaforma di e-procurement "*SITAS*", in dotazione al medesimo ufficio *ex lege* ausiliario;
  - 
  - **Preso atto** che compatibilmente alla calendarizzazione della gara da parte dell'UREGA territorialmente competente *(rectius: giorno 25.11.2020 alle ore 13:00 quale termine ultimo per la presentazione delle offerte e giorno 01.12.2020 quale data per l'avvio delle operazioni di gara*) gli atti relativi all'incanto *de quo*, in conformità agli artt. 72 e 73 del vigente D.Lgs. 50/2016, cosi come recepito ex L.r. 12/2011 e sue ss.mm.ii., sono stati pubblicati come di seguito indicato:
- Data acquisizione ANAC 10/09/2020;
- Gazzetta Ufficiale Unione Europea GUUE, trasmesso in data 29/09/2020, pubblicato il 02/10/2020;
- Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana GURS, trasmesso in data 30/09/2020, pubblicato il 09/10/2020;
- Profilo del committente, trasmesso in data 30/09/2020, pubblicato il 30/09/2020;
- Quotidiano nazionale, La Stampa, trasmesso in data 13/10/2020, pubblicato in data 19/10/2020;
- Quotidiano nazionale, Il Giornale, trasmesso in data 13/10/2020, pubblicato in data 16/10/2020;
- Quotidiano locale, Quotidiano di Sicilia, trasmesso in data 13/10/2020, pubblicato in data 16/10/2020;
- Quotidiano locale La Repubblica edizione regionale, trasmesso in data 13/10/2020, pubblicato in data 19/10/2020;

- Albo Pretorio Comune di Belmonte Mezzagno, trasmesso in data 01/10/2020;
- Albo Pretorio Comune di Borgetto, trasmesso in data 01/10/2020;
- Albo Pretorio Comune di Capaci, trasmesso in data 01/10/2020;
- Albo Pretorio Comune di Partinico, trasmesso in data 01/10/2020;
- Albo Pretorio Comune di Santa Flavia, trasmesso in data 01/10/2020;
- Albo Pretorio Comune di Ustica, trasmesso in data 01/10/2020;
- Sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato in data 02/10/2020;

**Richiamata** la precedente determinazione del Presidente di turno della Commissione Centrale UREGA, assunta al ns. prot. n. 6524 del giorno 11.12.2020 e pubblicata sul profilo informatico del committente ai sensi dell'art. 29 del medesimo Decreto, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 e sue ss.mm.ii.;

**Visti** gli esiti circa le operazioni d'ammissione alla procedura *de qua*, condotte dalla precostituita Commissione di gara presso il competente U.R.E.G.A. di cui ai seguenti processi verbali: **n. 1 del 01.12.2020, n. 2 del 10.12.2020 e n. 3 del 08.02.2021**, i cui contenuti devono intendersi quivi integralmente richiamati e trascritti ad ogni effetto di legge e di regolamento all'uopo applicabile;

**Visti** gli esiti circa la valutazione delle offerte tecniche ed economiche della precostituita Commissione giudicatrice ex art. 9, comma 22 della L.r. 12/2011 e sue ss.mm.ii., di cui ai seguenti processi verbali: **n. 1 (sia in seduta pubblica che riservata) e 2 del 22.01.2021**, i cui contenuti devono intendersi quivi integralmente richiamati e trascritti ad ogni effetto di legge e di regolamento all'uopo applicabile;

**Esaminati** i verbali innanzi elencati e ritenuto di condividerne i relativi contenuti;

**Richiamato**, in particolare, il sopra già evidenziato processo verbale della Commissione di gara presso l'UREGA **n. 3 di giorno 8 febbraio u.s.**, avente valenza di proposta di aggiudicazione a norma del combinato normativo disposto dell'art. 33, comma 1 del vigente D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 9, comma 33 della L.r. 12/2011 e sue ss.mm.ii., in ordine all'affidamento del servizio generalizzato in oggetto a favore dell'unico operatore economico partecipante ammesso: **Dusty S.r.l. con sede legale in Catania, Via Alfredo Agosta n. 123, C.da Torre Allegra, Zona Industriale, C.F. e P.IVA n. 03386300879**;

□

□ **Preso atto**, in virtù del superiore verbale, che sulla base del criterio di aggiudicazione previsto per l'assegnazione della gara in questione (ossia: il criterio dell'OEPV), l'esito della valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica dell'unico operatore ammesso è stato determinato con un punteggio complessivo pari a **65,90 punti**, di cui **41,90 punti** per l'offerta tecnica e **24 punti** per l'offerta economica;

□

□ **Constatato** che non si è reso necessario procedere al calcolo dell'anomalia e, ciò, poiché il numero delle offerte valide ammesse è risultato inferiore al minimo indispensabile (almeno 5 offerte ammesse) per dover provvedere all'individuazione della soglia anomala ex art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii.; e che né tantomeno è stato ritenuto opportuno assoggettare a verifica di congruità l'unica offerta ammessa, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 97, comma 6 del vigente D.lgs. n. 50/2016;

□

□ Dato atto che in data 3.12.2020, giusta nota rif. prot. n. 92156, la Eco Burgus S.r.l. e la Si Eco S.p.A., nelle more dell'espletamento delle operazione di gara da parte dell'UREGA territorialmente competente, hanno frattanto fatto pervenire all'Autorità Nazionale Anticorruzione una istanza di parere precontenzioso per la formulazione di una soluzione della questione controversa insorta durante la procedura di gara ai sensi dell'art. 211, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

□ **Rilevato**, in particolare:

□ che per mezzo della suddetta istanza di parere di precontenzioso sono state mosse alla Stazione Appaltante le seguenti obiezioni:

□ Richiesta di requisiti di partecipazione manifestatamente sproporzionati e non attinenti rispetto all'oggetto dell'appalto (in particolare il requisito dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali categorie 9 – 10A - 10B);

□ Omesso differimento del termine di presentazione delle offerte nonostante l'asserita manifesta infattibilità delle prescrizioni capitolari;

□ Omesso differimento del termine di presentazione delle offerte nonostante gli asseriti disservizi tecnici riscontrati nella piattaforma telematica "*Sitas e-procurement*" su cui caricare le domande di partecipazione;

□ che con nota assunta al ns. prot. n. 6737 del 17/12/2020, questa SA ha inoltrato all'ANAC e agli OO.EE. all'uopo interessati una memoria contenente le proprie controdeduzioni, cui ha fatto seguito una memoria di replica degli istanti assunta al ns. prot. n. 6789 del 19/12/2020;

- che in data 13 gennaio 2021, in riscontro alla istanza di parere precontenzioso di cui sopra l'ANAC, con Delibera n. 22/2021, ha dichiarato inammissibile l'istanza di parere di precontenzioso relativamente al primo quesito ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. c) del vigente Regolamento ANAC per il rilascio dei pareri di precontenzioso; mentre, al contempo, la citata Autorità ha ritenuto non conforme l'operato della Stazione Appaltante per avere calendarizzato il sopralluogo dell'istante in date successive alla scadenza del termine stabilito dal bando per la richiesta di chiarimenti, senza contestualmente fissare un nuovo congruo termine per la richiesta dei predetti ed, eventualmente, per la ricezione delle offerte nel rispetto dell'art. 79, comma 3, d.lgs. n. 50/2016, benché la Stazione Appaltante avesse, in sede di controdeduzioni, precisato che la richiesta di chiarimenti comunque pervenuta fosse irrilevante ai fini della formulazione dell'offerta; ed ancora l'ANAC ha ritenuto non necessario esprimersi in merito alla doglianza legata all'asserito malfunzionamento della piattaforma telematica (disservizio, peraltro, non confermato dal gestore della citata piattaforma, giusta nota prot. n. 363/MN del 17/12/2020);
- che in data 04.02.2021 e 09.02.2021, gli operatori economici Eco Burgus Srl e Si Eco Spa interessati hanno inoltrato appositi atti di diffida – assunti rispettivamente al ns. prot. n. 803/2021 e n. 897/2021 - preannunciando l'attivazione di ogni pertinente iniziativa preordinata al ristoro degli asseriti danni patiti e patendi in caso di mancata riapertura dei termini, di prosecuzione delle operazioni di gara e adozione dell'atto di aggiudicazione, con contestuale richiesta di intervento dell'Ufficio di Vigilanza - ULVA;
- che in data 01.03.2021 gli operatori economici Eco Burgus Srl e Si Eco SpA hanno inoltrato istanza di accesso agli atti (*ai sensi dell'art. 22 e ss. della Legge n. 241/1990 e dell'art. 53 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.*) al fine di ottenere il rilascio di copia degli atti afferenti alla procedura di gara, prodotti dall'unico operatore economico partecipante ed ammesso;
- 
- **Fatto presente** che alla luce delle suesposte doglianze, giusta determinazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 41 del 25.01.2021, al preminente fine di verificare l'effettiva fondatezza delle deduzioni di controparte, chiarire tutte le possibili implicazioni giuridico-legali che esse potrebbero comportare e, quindi, prevenire ogni e qualsiasi nocumento a carico della SRR e dei Comuni soci all'uopo interessati, anche a tutela del primario interesse pubblico sotteso al procedimento in esame, è stato conferito un'incarico di consulenza legale volto ad acquisire un apposito parere legale "*pro-veritate*" in ordine alle questioni controverse insorte nel corso della celebrazione della procedura di gara in trattazione;
- 

- **Precisato** che per mezzo dell'anzidetto incarico consulenziale sono state sottoposte a parere tecnico qualificato le seguenti questioni giuridiche afferenti:

- alla natura giuridica e all'efficacia vincolante per la stazione appaltante del parere ANAC precontenzioso reso e quindi gli eventuali provvedimenti amministrativi conseguenti che si suggerisce di adottare;
- alla sussistenza di obblighi in capo alla stazione appaltante a seguito delle doglianze sollevate dalle società Eco Burgus Srl e Si ECO SpA, considerato che l'UREGA ha trasmesso e concluso la procedura di gara con l'aggiudicazione provvisoria e alla sussistenza di presupposti per un eventuale revoca;
- alla eventuale sussistenza di elementi per i quali la Eco Burgus Srl e la SI ECO Spa possano adire l'Autorità giudiziaria in caso di aggiudicazione definitiva e conseguente stipula del relativo contratto di appalto, atteso che i predetti operatori economici, di fatto, non hanno partecipato alla gara;
- alla sussistenza di un interesse concreto e qualificato in capo agli istanti che legittimi il diritto di accesso agli atti e sulla sussistenza di eventuali obblighi riconducibili alla Stazione appaltante;

- **Rilevato** che in esecuzione al superiore incarico, in data 08.03.2021, il professionista all'uopo individuato ha fornito la consulenza tecnica richiesta, producendo in tal senso apposito parere legale *pro veritate* assunto al ns. prot. n. 1575 di giorno 8 marzo u.s. dal quale, sostanzialmente, si evincono le seguenti conclusioni:

- Per quanto concerne il **quesito n. 1**, relativo alla natura giuridica e all'efficacia vincolante per la stazione appaltante del parere ANAC precontenzioso reso e, quindi, sugli eventuali provvedimenti amministrativi conseguenti che si suggerisce di adottare, si potrà ragionevolmente ritenere che **la stazione appaltante non risulta tenuta ad uniformarsi al parere reso dalla ANAC, con deliberazione n. 22 del 2021, considerato che non aveva manifestato alcuna volontà di accettazione e quindi di impegno preventivo a conformarsi al suddetto parere, che in quanto tale ha natura giuridica di parere non vincolante per la stazione appaltante;**
- Per quanto riguarda il **quesito n. 2**, relativo alla sussistenza di obblighi in capo alla stazione appaltante a seguito delle doglianze sollevate dalle società Eco Burgus Srl e Si ECO SpA considerato che l'UREGA ha trasmesso e concluso la procedura di gara con l'aggiudicazione provvisoria e alla sussistenza di presupposti per un eventuale revoca, anche sotto tale profilo si può concludere che, **non sussisterebbe nel caso di specie, un obbligo giuridico di revoca in autotutela della procedura di gara, sulla scorta delle diffida e della segnalazione delle società istanti**;
- Per quanto attiene al **quesito n. 3** relativo alla procedura di gara, in particolare, se esistono elementi concreti per una eventuale impugnazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o per l'esercizio di una eventuale azione risarcitoria come paventato dai citati, sul punto si può

concludere che, **sembrerebbe pacifico che difetti in capo alle società istanti la legittimazione all'impugnazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara. Si richiama al riguardo, la pronuncia dell'adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 7 del 07.04.2011, in quanto spetterebbe esclusivamente ai soggetti partecipanti alla gara la legittimazione ad agire.** Infine per quanto concerne l'esercizio di una eventuale azione risarcitoria paventata dalla società istanti, **in via astratta gli stessi potrebbero esercitare azione di responsabilità pre-contrattuale di cui, però, sembrerebbero difettare "*prima facie*", e alla luce di un giudizio prognostico "*ex ante*", profili di fondatezza, stante che non emergerebbe un comportamento in concreto da parte della stazione appaltante contrario ai doveri di correttezza e buona fede;**

- Per quanto attiene al **quesito n. 4** in cui si chiede, considerata l'istanza di accesso agli atti formulata, se sussista o meno un interesse concreto e qualificato in capo agli istanti che legittimi il diritto di accesso agli atti e sulla sussistenza di eventuali obblighi riconducibili alla Stazione appaltante; ed in caso di risposta affermativa, se il rilascio della documentazione richiesta debba essere subordinato al preventivo assenso dell'unico operatore economico partecipante alla gara; al riguardo, si può concludere che, **si può consentire un accesso alle società istanti, in virtù del c.d. accesso civico generalizzato, prescindendo da uno scrutinio sull'interesse qualificato, purtuttavia, nella fase di proposta di aggiudicazione della gara la S.A. non potrà esitare l'istanza di accesso agli atti.**

- 

- **Viste e richiamate**, in sintesi, anche le controdeduzioni di parte mosse avverso l'istanza di parere precontenzioso del 3.12.2020, i cui contenuti devono intendersi quivi integralmente trascritti ad ogni effetto di legge e di regolamento all'uopo applicabile, dalle quali essenzialmente si evince:

- che è di tutta evidenza che la richiesta di chiarimenti con contestuale differimento dei termini per la ricezione delle offerte (atto che, di fatto, ha aperto la questione controversa insorta) risultasse nel merito **pretestuosa, irrilevante ed oltremodo tendenzialmente strumentale al tentativo di dilatare i tempi tecnici necessari per espletamento della procedura di gara.** Gli istanti, infatti, nel chiedere "*un'estensione dei termini di presentazione dell'offerta e di richiesta di chiarimenti*" avevano segnalato "..... *che nel corso del sopralluogo in Ustica è emersa l'impossibilità oggettiva di rispettare l'indicazione di utilizzo di spazzatrice meccanizzata da 5 mc perché la rete viaria non ne consente la manovra come pure è emerso che il regime autorizzativo del CCR e della stazione di trasferenza di Ustica è appoggiato ad un'ordinanza contingibile ed urgente che evidentemente ovvia a parte degli attuali vincoli normativi*" e, per ciò, sollevato dei dubbi oltre i termini per richiedere i chiarimenti del caso che nel merito, in ogni caso, si

ritengono chiaramente infondati. Ed invero, circa la previsione che nel progetto fosse inserito l'utilizzo di una spazzatrice da 5 mc, è stato fatto notare come la stessa previsione fosse stata indicata quale mero parametro estimativo per la determinazione dell'incidenza del costo necessario per l'esecuzione dell'attività di spazzamento meccanico stante, peraltro, che era stata altresì prevista anche l'incidenza relativa al costo della manodopera all'uopo necessaria con riferimento ad un profilo professione di 4° Liv. del Ccnl di categoria. In più, il servizio di spazzamento meccanico all'uopo preventivato, era in ogni caso stato concepito e prescritto in meri termini di superficie (rectius: quale "*sviluppo stradale*"). Come è ovvio, quindi, il dimensionamento del servizio di spazzamento risulta legato alla superficie spaziale di esecuzione e non, di certo, al mezzo strumentale con il quale deve essere svolto. Sul punto, pertanto, si è ritenuto assolutamente irrilevante e pretestuosa la richiesta di chiarimenti in tal senso avanzata non essendo, peraltro, minimante determinante ai fini della formulazione dell'offerta. Circa il regime autorizzativo del CCR, invece, è stato rilevato che il progetto tecnico "*Piano comunale del comune di Ustica*" prevedeva che: Il Comune di Ustica mettesse a disposizione un centro per la raccolta differenziata di rifiuti riciclabili che integra ed amplia i servizi di raccolta differenziata. Ciò, di conseguenza, implica evidentemente che si sarebbe trattato di una incombenza ad esclusivo carico del Comune di Ustica e non certo della ditta esecutrice, la quale deve limitarsi alle prestazioni espressamente prescritte dalle norme capitolari;

- che alcuno disservizio - a prescindere dal fatto che sia stato o meno segnalato - è stato oggettivamente riscontrato all'atto dell'asserito caricamento dell'offerta sulla piattaforma telematica utilizzata per la celebrazione della gara. In particolare, con riferimento alle doglianze circa il mancato differimento dei termini di presentazione delle offerte nonostante gli asseriti disservizi tecnici riscontrati nella piattaforma informatica su cui caricare le domande di partecipazione, è stato - fra l'altro - fatto osservare che la Stazione Appaltante – per il tramite dell'UREGA sezione provinciale di Palermo – abbia avanzato al Gestore della Piattaforma "*Sitas e-procurement*" apposita richiesta di accertamento in merito alla presunta inutilizzabilità, in data 25/11/2020, della piattaforma così come asserito dalle società Eco Burgus e SI. Eco per presunti disservizi tecnici, e che con nota prot. n. 363/MN del 17/12/2010 – il Gestore della piattaforma aveva precisato, tra le altre cose, quanto segue: "*Come si evince dal grafico, non appare - in data 25/11/2020 – un traffico di rete tale da saturare la banda ed in conseguenza le connessioni alla stessa piattaforma*" e ancora "*la gara in questione è identificata nella piattaforma con numero G00228 e vengono di seguito riportati i log di connessione e prova di caricamento delle buste della impresa Ecoburgus nel periodo di pubblicazione della Gara fino alla data di scadenza, dal quale non si evincono problematiche di malfunzionamento ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs.*

*50/2016"*. Viene, altresì, precisato – con riferimento al log delle connessioni effettuate in data 25/11/2020 che: "*non si evince da tale log la prova di caricamento di documenti....*";

□

□ **Condivise**, di conseguenza, anche le superiori deduzioni di natura prettamente tecnica, sollevatesi già in sede di precontenzioso a sostegno della condotta operata dalla SA durante lo svolgimento delle operazioni di gara; e ritenuto, sul punto, che si sia trattato, effettivamente, di una irrilevante e pretestuosa richiesta, del resto comprovata dal fatto che, le circostanze oggetto della medesima istanza non sono state mai determinanti ai fini della formulazione dell'offerta. Al riguardo, rileverebbe, infatti, la sola circostanza che, la società istante ha redatto, comunque, l'offerta, tanto è vero che, si è doluta della impossibilità tecnica di proporla validamente; circostanza, anche questa, che sembrerebbe essere stata smentita dal gestore della piattaforma informatica SITAS, ausiliario dell'UREGA;

□

□ **Richiamato**, a tal specifico ultimo riguardo, quanto previsto dal comma 3, art. 79 del vigente D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che qualora l'operatore economico abbia richiesto le informazioni suppletive oltre il termine individuato utile individuato dal bando o se le modifiche apportate ai documenti di gara non dovessero essere ritenute significative ai fini delle preparazioni delle offerte adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a prorogare le scadenze dei termini di ricezioni delle offerte, sempre ai sensi dell'art. 79 testé citato;

□

□ **Considerato**, oltremodo, all'esito di una complessiva ricomparazione degli interessi coinvolti dall'azione amministrativa perseguita con l'esperimento della procedura di che trattasi, che l'interesse pubblico che sottende all'assegnazione del presente appalto riveste un assoluto carattere primario ed indispensabile, inidoneo ad essere trattato contrariamente ai principi generali di speditezza, ragionevolezza e proporzionalità che sovrintendono l'azione amministrativa, in quanto volto ad assicurare il regolare svolgimento di un servizio pubblico ed essenziale (qual'è, per diritto, il servizio di gestione dei rifiuti urbani ad oggetto del presente appalto), evitare verosimili vuoti gestionali ed organizzativi nei territori comunali interessati, prevenire ipotesi d'interruzione del pubblico servizio ed eliminare la proliferazione di gestioni frammentarie, eterogenee ed arbitrarie, in forza di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti ovvero di altri provvedimenti *extra ordinem*, con contestuale concreta garanzia circa il mantenimento dei livelli occupazionali in atto esistenti e, per quanto possibile, assicurazione circa l'uniformità e la stabilità della gestione del ciclo integrato dei rifiuti presso l'intero Ambito di riferimento;

- **Ritenuto**, in ragione di tutte le motivazioni e considerazioni che precedono, di dover procedere senza alcuno ulteriore indugio di sorta, a norma dell'art. 32, comma 5 del D.lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii., ad effettuare l'aggiudicazione in favore della ditta sopra menzionata e, ciò, al fine ultimo di poter superare il regime emergenziale tuttora parzialmente in essere nei territori interessati dall'appalto e ad innescare uno stabile processo virtuoso che consenta di raggiungere elevati livelli di raccolta differenziata su tutta la scala bacinale di propria competenza (ATO 16);

- **Ritenuto**, di conseguenza, di volersi discostare dal parere precontenzioso assunto dall'ANAC giusta sua deliberazione n. 22 del 13 gennaio 2021; che come innanzi detto, in ogni caso, rappresenta un atto di natura non vincolante avente carattere di mera manifestazione di giudizio, riferita alla fattispecie concreta, che può essere valutata dalla stazione appaltante in un clima di leale collaborazione e che, quindi, non limita la stessa all'adozione di ogni e diversa determinazione concreta avuto riguardo alla tutela dell'interesse pubblico perseguito con la propria azione, alla prosecuzione e alla aggiudicazione definitiva della gara;

- **Ritenuto,** tuttavia, di aver operato - in armonia ai principi che presiedono l'azione amministrativa in materia di affidamento dei contratti pubblici - una complessiva, prudente ed attenta ponderazione in ordine alla regolarità della procedura e all'opportunità e convenienza, nel quadro dell'interesse pubblico e nell'ambito delle finalità che la procedura stessa mira a soddisfare, della proposta d'aggiudicazione formulata dalla Commissione di gara presso l'UREGA di cui al sopra richiamato verbale di gara n. 3 di giorno 8 febbraio u.s.;

- **Preso atto** che i termini per l'approvazione della proposta d'aggiudicazione risultano *ex lege* pari a trenta giorni e decorrono dalla data dell'ultimo verbale di gara ovvero, nella fattispecie di caso in esame, da giorno 8 febbraio u.s.; e che decorsi detti termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata *ope legis,* fatte salve tutte le ipotesi d'interruzione dei predetti termini di cui al secondo periodo dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii.;

- **Preso atto** che nel caso di specie, in ogni caso, detto termine si intende *de facto* interrotto per l'ottenimento del parere legale *pro-veritate* sopra richiamato e per le consequenziali valutazioni all'uopo discendenti, motivo per cui lo stesso decorre nuovamente da giorno 8 marzo u.s., data di acquisizione dell'atto consulenziale innanzi menzionato;

- **Rilevato** che l'aggiudicazione diviene efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D.Lgsvo 50/2016 e che, quindi, l'approvazione della proposta di aggiudicazione non equivale ad aggiudicazione definitiva dell'appalto in trattazione;

- **Accertato** che in sede di partecipazione alla gara *de qua*, l'operatore economico provvisoriamente aggiudicatario risulta aver presentato l'idonea autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui agli artt. 80 e 83 del vigente Codice dei Contratti Pubblici, così come *ad hoc* prescritti dai relativi atti di gara;

- **Constatato** che per il tramite del sistema "*AVCpass*" di cui alla delibera AVCP (ora ANAC) n. 111 del 20/12/2012 e sue ss.mm.ii., nelle more dell'entrata in vigore del Decreto di cui all'art. 81, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii. (cf*r. art. 216, comma 13, medesimo codice*), l'ufficio del RUP ad hoc incaricato ha già avviato, in capo all'operatore provvisoriamente aggiudicatario, la verifica circa l'effettivo e valido possesso dei requisiti previsti in appalto ed autocertificati dalla medesima impresa in sede di presentazione della propria offerta, tuttora in fase esitazione;

- **Tenuto conto**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii., che la verifica della proposta di aggiudicazione di cui all'art. 33, comma 1 del predetto Codice, è condizione necessaria ed indispensabile per poter provvedere all'aggiudicazione definitiva del presente affidamento;

- **Considerato**, in ossequio all'art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii., che la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto del termine di cui al precedente capo;

- **Ravvisata**, attesa anche l'entità dell'appalto in trattazione, la specifica competenza del Consiglio di Amministrazione in ordine all'adozione del provvedimento di approvazione della proposta d'aggiudicazione di cui in narrativa;

- **Rilevato**, così come già riportato nella determinazione a contrarre sopra richiamata, che a norma dell'art. 15, comma 1 della vigente L.R. n. 9/2010, l'approvvigionamento di cui alla presente deliberazione è direttamente finanziato con fondi propri di bilancio degli Enti co-

munali beneficiari della commessa *de qua*, derivanti dal gettito della relativa e vigente tassazione locale in materia di rifiuti solidi urbani (TARI) e che, pertanto, la relativa copertura economico-finanziaria per far fronte a tutte le obbligazioni all'uopo discendenti, è stata pro - quota individuata ed asseverata con appositi ed autonomi provvedimenti dei medesimi enti comunali, cui si rinvia;

□

□ **Osservato**, alla luce del superiore capo, che i costi da dover sostenere per la completa realizzazione dell'intervento in trattazione, risultano pienamente compatibili con i preventivati stanziamenti pluriennali di bilancio assunti in quota parte dalle Amministrazioni comunali direttamente interessate dalla commessa in menzione;

□

□ **Preso atto e fatto presente** che sulla base del ribasso contenuto nell'offerta economica dell'unico offerente ammesso e provvisoriamente aggiudicatario, l'incidenza di spesa definitivamente discendente, a valere pro-quota direttamente sugli esercizi finanziari degli enti locali all'uopo interessati, è esattamente pari a complessivi **€. 61.983.366,86 (oltre IVA secondo legge)**, di cui **€. 507.757,81** a titolo di oneri riguardanti la sicurezza per la prevenzione dei rischi interferenziali, come tali non soggetti a ribasso d'asta;

□

□ **Viste** le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e sue ss.mm.ii., recante "*Norme in materia ambientale*";

□

□ **Viste** le disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 18.04.2016, n. 50 "*Codice dei Contratti Pubblici*" e sue ss.mm.ii.;

□

□ **Viste** le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e sue ss.mm.ii. "*Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro*", recante la disciplina unitaria in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ed in particolare l'art. 26, comma 6 dell'anzidetto Decreto;

□

□ **Viste** le disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e sue ss.mm.ii., recante la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

□

□ **VISTE** le disposizioni di cui al D.Lgs. 159/2011 e sue ss.mm.ii., recante il "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*;

□

□ **Viste** le disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 e sue ss.mm.ii., recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";

□

□ **Viste** le disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e sue ss.mm.ii., in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni;

□

□ **Viste** le disposizioni di cui alla Legge 241/1990 e sue ss.mm.ii.;

□

□ **Viste** le disposizione di cui al D.P.R. 445/2000 e sue ss.mm.ii.;

□

□ **Vista** la L.r. 9/2010 recante "*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*" e le sue successive modifiche e integrazioni;

□

□ **VISTA** la L.r. 12 luglio 2011 n. 12, come da ultimo modificata ed integrata dalla L.R. 26 gennaio 2017 n. 1, recante *"Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e alla legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 in materia di UREGA"*;

□

□ **Visto** lo Statuto e l'atto costitutivo della "*SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A.*";

□

□ **Osservato** il giusto procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue ss.mm.ii., in relazione:

□ alla regolarità dell'istruttoria svolta,

□ al rispetto della tempistica prevista dalla legge,

□ all'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa,

□ alla conformità a leggi, statuto e regolamenti vigenti ed all'uopo applicabili.

□

□ **Accertato** che non sussistono in capo al procedente organo rappresentativo della SA situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 ed ex art. 42 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., né gravi ragioni di convenienza che implichino un generale dovere d'astensione dall'esercizio delle funzioni riconducibili all'adozione del presente provvedimento;

□

- **Ritenuto**, sulla scorta degli elementi e dei criteri sopra complessivamente rappresentati, di poter quindi provvedere all'adozione della presente deliberazione, al fine di poter procedere alla definizione della procedura d'affidamento in oggetto, in nome e per conto dei singoli Comuni consorziati sopra individuati;

- **Per tutti i presupposti di fatto e di diritto innanzi esposti, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità:**

**DELIBERA:**

- **di dare atto** che la superiore narrativa e le motivazioni in essa riportate costituiscono parte integrante, sostanziale ed inscindibile del presente dispositivo, unitamente a tutti gli atti ivi richiamati anche se materialmente non acclusi al presente atto;
- **di approvare** i risultati della procedura di gara espletata dall'UREGA territorialmente competente, così come esplicitati all'interno dei verbali citati in narrativa ed, in particolare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33, comma l, del D.Lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii., di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione di gara presso l'UREGA e contenuta nel verbale di gara n. 3 di giorno 8 febbraio u.s.;
- **di aggiudicare**, secondo le condizioni previste dagli atti di gara, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii., il servizio generalizzato in oggetto alla **Dusty S.r.l. con sede legale in Catania, Via Alfredo Agosta n. 123, C.da Torre Allegra, Zona Industriale, C.F. e P.IVA n. 03386300879,** per un valore contrattuale onnicomprensivo e definitivo, al netto del ribasso offerto, pari ad **€. 61.983.366,86 (oltre IVA secondo legge)**, di cui **€. 507.757,81** a titolo di oneri riguardanti la sicurezza per la prevenzione dei rischi interferenziali, come tali non soggetti a ribasso d'asta;
- **di dare atto** che l'efficacia della presente aggiudicazione è comunque subordinata alla verifica positiva del possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti di gara che sarà, pertanto, dichiarata mediante apposito e separato atto a firma del RUP ad hoc incaricato, previa ultimazione degli accertamenti di rito;
- **di dare atto**, altresì, che la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta in quanto il vincolo negoziale sorgerà *inter partes* all'atto della sottoscrizione del contratto d'appalto;
- **di disporre** la formale comunicazione dell'intervenuta aggiudicazione a tutti gli operatori economici rientranti nel novero soggettivo di cui all'art. 76, comma 5, lett. a) del vigente D.Lgs. 50/2016 e, ciò, secondo le modalità di cui al successivo comma 6 dell'anzidetto articolo;

- ☐ **di dare atto** che il contratto discendente dalla presente aggiudicazione sarà stipulato, ai sensi e nei tempi stabiliti dagli artt. 32 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e, ciò, secondo le peculiari condizioni e forme già previste dagli atti di gara di relativo riferimento;
- ☐ **di far presente**, che per effetto di cui all'art. 32, comma 10, lett.ra a) del D.Lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii., il contratto derivante dall'aggiudicazione della presente aggiudicazione non è soggetto ai termini dilatori di cui al comma 9 dell'anzidetto articolo del codice;
- ☐ **di precisare** che con il provvedimento di aggiudicazione si ottempera a quanto *ab origine* stabilito con i precedenti provvedimenti di promozione ed indizione dell'iniziativa d'appalto in narrativa richiamatisi;
- ☐ **di rammentare** che, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii., gli oneri sostenuti e da sostenere per la pubblicità legale degli atti di gara sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario e, pertanto, dovranno essere rimborsati alla SRR che li ha anticipati entro il termine di sessanta giorni dall'avvenuta aggiudicazione;
- ☐ **di ribadire** che l'affidamento in questione, essendo operato per conto e ad esclusivo beneficio dei singoli Comuni consorziati ed in premessa puntualmente identificati non impegna, di conseguenza, questa SA sotto il profilo economico – finanziario, così come espressamente previsto a norma dell'art. 15, comma 1 della vigente L.R. n. 9/2010;
- ☐ **di precisare**, in virtù del precedente punto, che la spesa complessivamente discendente per l'esecuzione dell'intervento in argomentazione trova specifica ed integrale copertura contabile ed economico - finanziaria in forza dei provvedimenti amministrativi ad hoc adottati da parte degli Enti locali direttamente interessati e beneficiari delle prestazioni in appalto che, in quota parte, hanno definitivamente assunto i relativi impegni di spesa;
- ☐ **di disporre** la formale comunicazione dell'intervenuta aggiudicazione a Comuni soci direttamente interessati e beneficiari delle prestazioni in appalto, al fine di consentire agli stessi di subimpegnare la spesa pro - quota ascritta e, conseguentemente, impegnata nei propri bilanci, così da disporre la riduzione del loro correlativo impegno in conseguenza delle economie di gara realizzate;
- ☐ **di autorizzare**, successivamente alla pubblicazione del presente provvedimento, l'accesso agli atti della presente procedura di cui alla richiesta assunta al ns. prot. n. 1343 in data 01.03.2021, sia relativamente alla documentazione amministrativa, all'offerta economica che all'offerta tecnica dell'offerente Dusty S.r.l. e, ciò, poiché in sede di partecipazione alla procedura di gara la medesima offerente (ora aggiudicataria) ha espressamente acconsentito affinché, in caso di "accesso agli atti", la stazione appaltante rilasci copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara (compresa la copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni eventualmen-

te richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto non coperte da segreto tecnico/ commerciale);

- ☐ **di demandare** al RUP ad hoc incaricato gli adempimenti di cui ai precedenti punti 6, 13 e 14 del presente dispositivo, nonché ogni ulteriore adempimento di propria competenza scaturente dall'adozione della presente deliberazione;
- ☐ **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del D.lgs 50/2016 e sue ss.mm.ii., che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno tempestivamente pubblicati ed aggiornati sull'apposita sezione del profilo informatico del committente, in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1 della legge 190/2012 e sue ss.mm.ii. ("*Legge Anticorruzione*"), con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e sue ss.mm.ii;
- ☐ **di demandare** al Settore Affari Generali i consequenziali adempimenti propedeutici alla registrazione del presente atto nel "*Registro delle deliberazioni del CdA*" e quelli relativi alla notificazione di copia dello stesso nei riguardi del RUP ad hoc già incaricato (*Arch. R.M. Catalano*), dei Comuni interessati dall'intervento de quo, del Collegio Sindacale e del Dirigente dell'Area Tecnica ed Amministrativa *ad interim*;
- ☐ **di rimettere** al medesimo Settore ogni adempimento prodromico all'osservanza degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. 33/2013 e sue ss.mm.ii., scaturenti dall'adozione della presente deliberazione;
- ☐ **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo ad ogni effetto di legge e di regolamento all'uopo connesso ed applicabile e, pertanto, il presente verbale, approvato dal Consiglio di Amministrazione, viene redatto seduta stante.

**Il Segretario**
**F.to Musumeci**

**Il Presidente**